

**261/15580 - DETERMINAZIONI RELATIVE ALL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14 MARZO 2013 - TRASPARENZA**

Il Consiglio,

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e in particolare l’art. 1, comma 35, relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in particolare l’art. 14 inerente gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico;

VISTA la delibera n. 50 del 4 luglio 2013 della CiVIT-Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche relativa alle Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 e in particolare l’allegato 1, Elenco degli obblighi di pubblicazione, che sottopone alle disposizioni dell’art. 14 tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, includendo pertanto anche le università;

VISTA la delibera della CiVIT n. 65/2013 del 31 luglio 2013 in tema di applicazione dell’art. 14, in cui si stabilisce, tra l’altro, che le amministrazioni destinatarie individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l’organizzazione e l’attività;

VISTA la nota prot. n. 15603 del 23 luglio 2013 del Responsabile della Trasparenza dell’Ateneo, nella quale si individuano in capo ai vari Settori/Servizi/Uffici gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, invi inclusi quelli relativi all’art. 14;

CONSIDERATO che la richiamata delibera CiVIT n. 65/2013 prevede anche, in caso di mancata pubblicazione delle informazioni previste dall’art. 14, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 47 consistenti nella sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e la pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell’amministrazione;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 49, comma 3, le sanzioni per la mancata pubblicazione degli obblighi di cui all’art. 14 si applicano a partire dal primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013 (20 aprile 2013 – 17 ottobre 2013);

VALUTATO il parere rilasciato dall’Ufficio Studi del CoDAU-Convegno permanente dei Direttori amministrativi e dei Dirigenti delle università italiane, in tema di applicazione alle università dell’art. 14, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in cui si tratta in maniera approfondita la questione, concludendo che *“ritenendo che l’adempimento di cui all’art. 14 non sia applicabile al caso delle Università, si auspica un prossimo e immediato pronunciamento da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, la CiVIT e l’ARAN. Allo stato attuale, i presupposti evidenziati nelle righe precedenti, per quanto fondati e motivati, non appaiono sufficienti per garantire agli Atenei il corretto comportamento e quindi l’esenzione da eventuali sanzioni qualora decidessero di procedere alla non applicazione dell’art. 14. In tal caso, fermo restando quanto stabilito nella delibera CiVIT n. 65/2013 in base alla quale sono le stesse amministrazioni*

*destinatario a dover individuare i soggetti destinatari delle disposizioni dell'art. 14, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività, si ritiene che, con atto interno di ogni Ateneo (delibera dell'organo di governo) si possano generalmente individuare nel Rettore e nel Consiglio di amministrazione gli organi interessati".*

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO, tenuto conto delle disposizioni della Legge n. 240/2010 e dello Statuto in vigore, procedere all'identificazione degli organi di indirizzo politico dell'Università di Brescia ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14; VALUTATO che le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Università di Brescia rendono compatibile l'identificazione negli organi rappresentati dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione l'esercizio dei poteri di indirizzo politico;

VISTA la nota prot. n. 8811 del 26/09/2013 inviata dalla dott.ssa Antonella Bianconi, Segretario Generale della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, al Presidente del CODAU che le disposizioni contenute nel citato art. 14 si applicano anche alle istituzioni universitarie;

con l'astensione del dott. Gaboardi, "in quanto ritiene utile ulteriori approfondimenti presso enti omologhi, con particolare riferimento alla partecipazione senza compensi né rimborsi spese dei rappresentanti delle categorie imprenditoriali", e il voto favorevole degli altri Consiglieri,

#### **d e l i b e r a**

di individuare nel Consiglio di Amministrazione l'organo che esercita il potere di indirizzo politico dell'Ateneo, ai fini del soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 33/2013.

Il Rettore informa il Consiglio di Amministrazione che è possibile che la questione venga discussa anche in un prossimo incontro della CRUI. Se ciò avverrà, sarà sua cura informare il Consiglio di Amministrazione dell'esito di tale discussione anche nell'ipotesi di considerare ulteriori posizionamenti dell'Ateneo nel merito.

30/09/2013